



Società soggetta all'attività di direzione  
e coordinamento di GTT S.p.A.

**ALLEGATO 1.1**

**APPALTO G.T.T. N.87/2020**  
**LOTTO 7 CA.NOVA - CAPITOLATO 1**

**ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE**  
**DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (R.C.A.)**  
**A COPERTURA TOTALE DEL RISCHIO**

**GIUGNO 2020**



Società soggetta all'attività di direzione  
e coordinamento di GTT S.p.A.

---

**CAPITOLATO**

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (R.C.A. AUTOBUS)  
A COPERTURA TOTALE DEL RISCHIO

---

## **PREMESSA**

Il presente contratto di assicurazione è stipulato in applicazione del DLGS 209/05 e del DLGS 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni nonché in armonia al corpo di leggi italiane che regolano le gare pubbliche.



Società soggetta all'attività di direzione  
e coordinamento di GTT S.p.A.

---

**CAPITOLATO**

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (R.C.A. AUTOBUS)  
A COPERTURA TOTALE DEL RISCHIO

---

**Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile derivante della Circolazione dei  
veicoli a motore (R.C.A.)**

**AUTOBUS URBANI E SUBURBANI – EXTRAURBANI – NOLEGGIO DA RIMESSA**

**CHI ASSICURIAMO**

CA.NOVA S.p.A.

C.F. 04915230017

STRADA CARPICE N. 10 – 10024 MONCALIERI TO

**DECORRENZA E DURATA DEL DOCUMENTO – MODO DI PAGAMENTO DEL PREMIO**

DALLE ORE 24 DEL 31/07/2020 ALLE ORE 24 DEL 31/07/2021

DURATA ANNI 1

DISDETTA NO OBBLIGO

**RATEAZIONE QUADRIMESTRALE**

SCADENZA RATE IL 30/11 – 31/03 – 31/07

Con scadenza dei periodi di assicurazione successivi al primo fissato al 30 Novembre

**PREMIO DA PAGARE (EURO)**

PREMIO IMPONIBILE ANNUO

IMPOSTE

PREMIO LORDO ANNUO

TOTALE EURO



Società soggetta all'attività di direzione  
e coordinamento di GTT S.p.A.

---

**CAPITOLATO**

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (R.C.A. AUTOBUS)  
A COPERTURA TOTALE DEL RISCHIO

---

### **MASSIMALE:**

*Da minimo € 32.000.000,00 a massimo € 50.000.000,00 per ogni sinistro*

*Da minimo € 32.000.000,00 a massimo € 50.000.000,00 per danni a persone*

*Da minimo € 32.000.000,00 a massimo € 50.000.000,00 per danni a cose*

Qualora i massimali per i danni a persone e per i danni a cose non siano in tutto o in parte impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata dalla Società per fornire copertura del danno fino a concorrenza del massimale complessivo, che costituisce il massimo esborso per sinistro a carico della Società.

### **FRANCHIGIA FISSA**

E' prevista franchigia fissa di € 500,00 per ogni singolo sinistro passivo a carico dell'Assicurato.

### **VEICOLI DA ASSICURARE**

Il parco veicoli del Contraente è aggiornato alla data di pubblicazione della procedura di gara. Resta inteso che la quotazione formulata in sede di gara verrà applicata - per analogia di veicoli o veicoli con caratteristiche simili a quelle che per ogni gruppo risultano dall'elenco prodotto in gara - agli eventuali cambiamenti (sostituzioni, esclusioni ed inclusioni) che risulteranno alla data di effetto della copertura. In pari data dovranno altresì essere eventualmente aggiornati, su richiesta del Contraente, tutti i parametri per l'individuazione del premio. Pertanto il premio complessivo di polizza terrà conto delle predette eventuali variazioni.



Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GTT S.p.A.

**CAPITOLATO**

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (R.C.A. AUTOBUS)  
A COPERTURA TOTALE DEL RISCHIO

## **ATTIVITA' ED OGGETTO SOCIALE DELL'ASSICURATO**

La società è Impresa collegata a GTT S.p.A., ente aggiudicatore a sua volta in controllo pubblico operante nei settori speciali ai sensi del Codice dei contratti pubblici e che detiene la maggioranza del capitale sociale, e per tale ente aggiudicatore la società svolge almeno l'80% (ottanta per cento) del fatturato totale.

La società ha per oggetto la produzione di servizi di interesse generale e nello specifico:

- A) L'erogazione di servizi urbani, suburbani ed extraurbani di trasporto passeggeri;
- B) Il noleggio da rimessa di autovetture con conducente;
- C) Il noleggio da rimessa con autobus con conducente;
- D) Il noleggio di autovetture e furgoni senza conducente;
- E) I servizi con autovetture ed autobus a chiamata (c.d. "Telebus");
- F) La gestione di servizi coordinati all'assistenza alla mobilità individuale e collettiva, in qualunque modo effettuata, anche attraverso la gestione della segnaletica stradale, orizzontale e verticale, statica o elettronica o con qualunque altra tecnologia, nonché la gestione dell'informazione agli automobilisti, ai clienti del trasporto pubblico ed a tutti gli altri utenti della strada, ivi compresa la vigilanza lungo le corsie e le zone riservate al trasporto pubblico;
- G) L'autotrasporto di merci conto terzi;
- H) La rimozione, custodia, rimessaggio e bloccaggio autoveicoli;
- I) La progettazione, costruzione e gestione di infrastrutture e servizi di interesse turistico, compresa l'attività di agenzia di viaggio;
- L) La progettazione, realizzazione e gestione di servizi di mobilità integrativi del trasporto pubblico;
- M) Ogni altra attività necessaria e correlata alla mobilità delle persone e delle merci;
- N) L'esercizio di officina di riparazione automezzi;
- O) La concessione in uso di diritto di know how relativamente alle attività di cui sopra.

Nel perseguimento dell'oggetto sociale e nei limiti di legge, la società può assumere partecipazioni in altre imprese italiane o estere, non professionalmente né nei confronti del pubblico, bensì occasionalmente e per conto proprio a scopo di stabile investimento. In particolare la società può partecipare finanziariamente ed operativamente ad altre società, "joint ventures", società miste, consorzi, società consortili, raggruppamenti temporanei d'impresa, gruppi europei di interesse economico.

La società può concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma a favore di società del proprio gruppo, nei limiti di legge con esclusione di qualsiasi rapporto nei confronti del pubblico ed in via non prevalente. La società, nei limiti di legge, può altresì esercitare il coordinamento ed il controllo organizzativo, commerciale, amministrativo e finanziario delle società partecipate anche mediante il rilascio di avalli, garanzie finanziarie e fidejussioni nonché la prestazione dei relativi servizi finanziari, contabili, amministrativi, direzionali ed affini, nonché compiere qualsiasi operazione che abbia relazione con l'oggetto sociale, purché si tratti di attività non preclusa e per l'esercizio della quale la società presenti tutti i requisiti eventualmente richiesti dalle norme di legge.

## **SEZIONE I**



Società soggetta all'attività di direzione  
e coordinamento di GTT S.p.A.

---

**CAPITOLATO**

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (R.C.A. AUTOBUS)  
A COPERTURA TOTALE DEL RISCHIO

---

## DEFINIZIONI

### Assicurazione

Il contratto di assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di polizza.

### Polizza

Il documento che prova e regola l'assicurazione.

### Capitolato

Complesso di norme contrattuali richiesto dal Contraente Pubblico o di pubblica utilità.

### Contraente

Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

### Assicurato

Il Contraente e qualsiasi altro soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

### Società/assicuratori

La compagnia assicuratrice, o il gruppo di compagnie, che ha assunto il presente rischio.

### Proprietario

L'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

### Conducente

La persona alla guida del veicolo.

### Premio

La somma dovuta dalla Contraente alla Società.

### Legge

Il D.Lgs. 209/2005, laddove il termine "Legge" ne faccia esplicito riferimento.

### Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

### Danno

Il pregiudizio economico in capo all'assicurato causato da un sinistro indennizzabile sulla base delle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo.

### Danno totale

Il danneggiamento o la perdita totale del veicolo assicurato. Si considera tale anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore al 75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

### Danno parziale

Il danno in conseguenza del quale le spese di riparazione del veicolo siano pari od inferiori al



Società soggetta all'attività di direzione  
e coordinamento di GTT S.p.A.

---

**CAPITOLATO**

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (R.C.A. AUTOBUS)  
A COPERTURA TOTALE DEL RISCHIO

---

75% del valore del mezzo al momento del sinistro.

#### Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

#### Circolazione

Il moto di un veicolo su strada ed area pubblica, nonché aree private equiparate; è compresa sia la sosta che la fermata e/o il ricovero dello stesso.

#### Indennizzo/risarcimento

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

#### Limite di indennizzo/risarcimento

Il massimo indennizzo dovuto dalla Società.

#### Massimale per sinistro

La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualsiasi sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.

#### Incendio

Combustione con sviluppo di fiamma.

#### Scoppio

Repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.

#### Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.

#### Degrado d'uso

Rapporto fra il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e il prezzo di listino a nuovo dello stesso rapportato a 100.

#### Guasto

Danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l'assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

#### Usura

Deterioramento e logorio che qualsiasi materiale e parte meccanica subisce per il solo effetto dell'uso prolungato; l'usura si individua tramite il confronto tra lo stato, il chilometraggio, il tempo d'uso constatati sui pezzi danneggiati e la potenziale media di funzionamento che gli è normalmente attribuita; la verifica sarà all'occorrenza attribuita ad un perito.

#### Valore a nuovo

Prezzo di listino a nuovo chiavi in mano del veicolo oggetto dell'assicurazione al momento del sinistro.

#### Valore assicurato

Valore dichiarato in polizza. Lo stesso deve corrispondere al valore commerciale o a nuovo al momento della stipulazione del contratto.



Società soggetta all'attività di direzione  
e coordinamento di GTT S.p.A.

---

**CAPITOLATO**

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (R.C.A. AUTOBUS)  
A COPERTURA TOTALE DEL RISCHIO

---

### Valore commerciale

Valore del veicolo corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato riportato dall'Eurotax Giallo.

### Franchigia

Importo prestabilito che viene dedotto dal danno ed è a carico esclusivo dell'assicurato.

### Scoperto

Percentuale del danno a carico esclusivo dell'assicurato.

### Accessori

Installazione stabilmente fissata al veicolo costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional.

### Optional

Installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.

### Tariffa

La tariffa della Società in vigore al momento della stipulazione della presente assicurazione.

### Tariffa fissa

Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA che non comporta applicazione della regola del bonus/malus e nessuna applicazione di franchigia in caso di sinistro.

### Bonus/malus

Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA basata su riduzioni o maggiorazioni di premio rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nel "Periodo di Osservazione" con regole evolutive fissate dalla Società e che si articola in 18 classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla 1a alla 18a classe, determinati secondo la tabella di merito, ferme le disposizioni del Regolamento Ivass n. 4/2006 ss.mm.ii. e relativi allegati.

### Classe di merito di conversione universale

È la classe di merito assegnata obbligatoriamente al veicolo in base alle regole previste dal Regolamento IVASS n° 4/2006 ss.mm.ii.

### Attestato di rischio

Documento che riporta il numero dei sinistri denunciati negli ultimi cinque anni assicurativi da chi abbia sottoscritto una polizza di assicurazione per la responsabilità civile autoveicoli e motoveicoli (RCA).

### Documentazione assicurativa





Società soggetta all'attività di direzione  
e coordinamento di GTT S.p.A.

---

**CAPITOLATO**

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (R.C.A. AUTOBUS)  
A COPERTURA TOTALE DEL RISCHIO

---

Il certificato di assicurazione e la carta verde.

**Periodo di assicurazione**

Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale.

**Periodo di osservazione**

Il periodo che inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza annuale del contratto.

**CID**

Convenzione Indennizzo Diretto.

**Impresa gestionaria**

L'impresa di assicurazione tenuta alla gestione de danno ai sensi della Convenzione CID – CTT.

**Impresa debitrice**

L'impresa di assicurazione che, assicurando il veicolo responsabile in tutto o in parte del sinistro, è tenuta al rimborso del risarcimento effettuato dalla gestonaria.

**CTT**

Convenzione Terzi Trasportati.

## SEZIONE II CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

**ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO**

La presente polizza ha decorrenza e scadenza come indicato nel frontespizio di polizza; alla data di scadenza la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.



Società soggetta all'attività di direzione  
e coordinamento di GTT S.p.A.

## CAPITOLATO

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (R.C.A. AUTOBUS)  
A COPERTURA TOTALE DEL RISCHIO

È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 giorni. La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 giorni dall'inizio della proroga. I limiti d'indennizzo, scoperti, franchigie ed eventuali altre limitazioni annuali, potranno essere proporzionalmente riparametrate in base alla durata della proroga previo accordi fra le parti intercorsi al momento della richiesta di proroga.

L'assicurato, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e s.m. e i., si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Ai sensi dell'art. 35, D.Lgs 50/2016 ss.mm. e ii., la Contraente si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo espresso per una durata pari a quella dell'iniziale appalto, previa adozione di apposito atto.

### **ART. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DELLE APPENDICI CON INCASSO PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE**

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza.

Il Contraente pagherà all'intermediario incaricato:

- entro 30 giorni dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
- entro 30 giorni da ciascuna successiva data di scadenza, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- entro 30 giorni dalla data di emissione delle appendici, l'importo conteggiato nelle medesime.

Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite.

### **ART. 3 PAGAMENTO FRAZIONATO DEL PREMIO**

L'impresa s'impegna di concedere il frazionamento quadrimestrale del premio annuo.

### **ART. 4 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge 136/2010.

### **ART. 5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO**



Società soggetta all'attività di direzione  
e coordinamento di GTT S.p.A.

## CAPITOLATO

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (R.C.A. AUTOBUS)  
A COPERTURA TOTALE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l'omissione da parte del Contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro 30 giorni dall'intervenuta conoscenza.

Le parti convengono altresì che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, a eccezione di quelle modificative della natura dell'assicurato che comporteranno l'applicazione delle norme di cui presente articolo. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall'annualità successiva.

### **ART. 6 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE**

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 90 giorni successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli articoli *REVISIONE DEL PREZZO* e *RECESSO* e con decorrenza del termine di cui al punto b) del citato articolo *REVISIONE DEL PREZZO* dalla ricezione della citata dichiarazione.

Qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893, comma 2, del Codice Civile, al pagamento dell'indennizzo per l'intero salvo che tale inesattezza della dichiarazione o la reticenza non abbia influito direttamente sul sinistro stesso.

### **ART. 7 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE E NORMATIVE**

Qualunque modifica del contratto non è valida se non risulta da apposita appendice sottoscritta dalle parti.

Eventuali modifiche di legge e regolamenti IVASS attuativi del d.lgs. 209/05 che intercorrano nel



Società soggetta all'attività di direzione  
e coordinamento di GTT S.p.A.

---

**CAPITOLATO**

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (R.C.A. AUTOBUS)  
A COPERTURA TOTALE DEL RISCHIO

---

corso di contratto, verranno valutate dalle parti ed inserite nel corso della vigenza del contratto ove più favorevoli al Contraente.

**ART. 8 ALTRE ASSICURAZIONI**

È data facoltà al Contraente di non comunicare altre assicurazioni che avesse in corso o che stipulasse in futuro con altre imprese per gli stessi rischi assicurati con il presente contratto di assicurazione.

In caso di sinistro, il Contraente dovrà denunciare l'esistenza/stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, comunicando a ciascuno il nominativo degli altri.

Fermi restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto o in parte anche da altri assicuratori, essa sarà operante solo a esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni, nonché per la parte di rischio non coperta dalle medesime.

**ART. 9 ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

**ART. 10 FORMA DELLE COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente, l'assicurato e la Società sono tenuti devono essere fatte per iscritto mediante email, lettera raccomandata, PEC (posta elettronica certificata).

**ART. 11 VALIDITÀ ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE**

Si intendono efficaci e vincolanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su eventuali moduli standard predisposti dalla Compagnia vale solo quale presa d'atto del premio e sarà inefficace ogni eventuale richiamo ivi contenuto a condizioni generali o particolari di polizza della Società.

**ART. 12 FORO COMPETENTE – ELEZIONE DI DOMICILIO**

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza, è competente in via esclusiva il Foro di Torino. .

**ART. 13 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

In caso di interpretazione dubbia delle clausole del presente contratto di assicurazione, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'assicurato e/o Contraente.

**ART. 14 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per quanto non disciplinato dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme di legge e regolamentari.

**ART. 15 TRATTAMENTO DEI DATI**



Società soggetta all'attività di direzione  
e coordinamento di GTT S.p.A.

**CAPITOLATO**

**ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (R.C.A. AUTOBUS)  
A COPERTURA TOTALE DEL RISCHIO**

Ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 679/2016 - D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii.), ciascuna delle parti (Contraente, Società, assicurato) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali

#### **ART. 16 COASSICURAZIONE E DELEGA**

In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato.

In caso di sinistro, la Società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società delegataria, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata; in ogni caso la Società delegataria si impegna, altresì, a emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri e a rilasciare all'avente diritto quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Con la sottoscrizione della presente polizza, le società coassicuratrici danno mandato alla Società delegataria a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata e quant'altro.

Pertanto, la firma apposta dalla Società delegataria rende validi a ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

#### **ART. 17 LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI EMBARGHI E SANZIONI**

In ogni caso gli assicuratori non forniranno copertura assicurativa e non saranno tenuti a pagare alcun indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre gli assicuratori o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

#### **ART. 18 VALIDITA' TERRITORIALE E GIURISDIZIONE**

L'assicurazione riguarda gli eventi che si verificano o i cui effetti debbono essere trattati processualmente in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, nonché nei Paesi dell'Europa geografica.

Tuttavia, per Pubbliche Amministrazioni che svolgono l'attività anche in Paesi diversi da quelli di cui sopra, l'assicurazione s'intende operante per gli specifici casi, ma limitatamente ai danni cagionati a terzi secondo i termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o specifico mandato.



Società soggetta all'attività di direzione  
e coordinamento di GTT S.p.A.

---

**CAPITOLATO**

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (R.C.A. AUTOBUS)  
A COPERTURA TOTALE DEL RISCHIO

---

## SEZIONE III

### CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

#### ART. 19 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, in armonia alla volontà delle parti e con la formula della copertura totale, i rischi della responsabilità civile, per i quali è obbligatoria l'assicurazione intendendosi come tale anche l'assicurazione ai sensi del 1681 del Codice Civile afferente i danni subiti dai trasportati degli autobus impegnandosi a corrispondere, entro i limiti indicati negli Allegati, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi - compresi i passeggeri trasportati a qualsiasi titolo - dalla circolazione stradale (artt. 1681, 2043 e 2054 c.c.) dei veicoli descritti in contratto, come risultanti dai libri matricola allegati che formano parte integrante della polizza. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione e/o stazionamento dei veicoli in aree private, anche se non di proprietà del Contraente.

L'assicurazione si estende all'indennizzo diretto sui danni propri della contraente, cui compete in ipotesi di sinistro un fermo tecnico .

La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba a qualsiasi titolo rispondere, salvo rivalsa nei confronti del responsabile.

La copertura vale anche per le ipotesi di messa in essere di situazioni di pericolo non contra ius per le quali la contraente sia chiamata a rispondere. La copertura vale anche per inottemperanza a norme tecniche.

#### ART. 20 PROFILO SPECIFICO DEL RISCHIO

La garanzia di cui all'art. 2.1, a puro titolo esemplificativo e non limitativo, è operante anche:

- a) nel caso di impiego dei veicoli nei servizi di linea, di noleggio con conducente o comunque effettuati al di fuori delle linee concesse (come ad esempio: servizi speciali, riservati, fuori linea), nonché presi o dati in locazione ai sensi dell'art. 87- V comma del D. Legislativo 30/4/92 n.285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni e integrazioni anche se guidati da persone non dipendenti dal Contraente, nonché eseguiti per ragioni di pubblica utilità imposti d'autorità ed anche se affidati in comodato a sub-concessionari di linee del Contraente;
- b) nel caso di impiego saltuario in servizi extraurbani di autobus assicurati per il servizio urbano e viceversa;
- c) nel caso di impiego degli autobus per esperimenti di prova e/o svolgimento di esercitazioni di guida per l'abilitazione del personale dipendente, nonché per il traino di emergenza di altri veicoli aziendali in avaria. In quest'ultimo caso la garanzia riguarda anche i veicoli trainati;
- d) per i sinistri che avvenissero all'interno dei depositi, delle autorimesse, officine e locali tutti di proprietà e/o in uso del Contraente, nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli e/o rimorchi;



Società soggetta all'attività di direzione  
e coordinamento di GTT S.p.A.

---

**CAPITOLATO**

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (R.C.A. AUTOBUS)  
A COPERTURA TOTALE DEL RISCHIO

---

- e) per i danni derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli all'interno dei depositi effettuati anche da persone non dipendenti dal Contraente ed in forza di specifico contratto di appalto;
- f) per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, incendio dei veicoli, scariche elettriche dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente;
- g) per i danni arrecati agli animali eventualmente trasportati sui veicoli;
- h) per i danni alle cose trasportate di proprietà di terzi ancorché non costituenti vero e proprio bagaglio;
- i) per i danni causati ai passeggeri nel momento della salita o discesa dal veicolo, ovvero nel sostare a portiere aperte sugli scalini di accesso al veicolo anche in corsa ovvero per i danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita o discesa da autobus a mezzo di strutture meccaniche;
- l) per i danni causati ai dipendenti, anche se in servizio, non responsabili del sinistro in quanto non alla guida del mezzo.
- m) per i danni arrecati a terzi per i ritardi burocratici anche afferenti gli accessi agli atti ai sensi delle modifiche alla legge 241/90 contenute nell'articolo sette della legge 69/09.

Comunque la garanzia è operante per tutti i casi che coinvolgono la responsabilità del Contraente anche a titolo di mala gestio nella sua qualità di vettore professionale di persone ai sensi dell'art. 1681 e seguenti del Codice Civile nonché di tutte le norme in vigore in materia di responsabilità da circolazione stradale che lo riguardano (effetti tutti di cui agli artt. 2043 e 2054 c.c.). Pertanto non sono ammesse eccezioni di garanzia da parte dell'assicuratore sulla sola base di decreti ministeriali attuativi delle norme generali che regolano il trasporto pubblico di persone.

**ART. 21 SOVRACCARICO**

La garanzia è estesa all'eventuale sovraccarico, entro i limiti consentiti dalle disposizioni in vigore.

**ART. 22 PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI "TERZO"**

Sono considerati terzi, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo:

- a) il Comune di Torino, tutte le Aziende controllate o partecipate dal Comune di Torino, i loro Amministratori, Dirigenti e dipendenti, nonché le cose di loro proprietà non date in locazione o in uso al Contraente;
- b) i dipendenti, Amministratori ecc. di società e/o enti in qualsiasi modo collegati con il Contraente;
- c) i dipendenti del Contraente in servizio ed i loro eventuali coniugi, parenti ed affini, compresi gli Amministratori e il Legale rappresentante, il Direttore ed i Dirigenti, anche se trasportati, con esclusione del solo conducente del veicolo assicurato;
- d) i conducenti di mezzi di proprietà della Contraente, non dipendenti della Contraente stessa, ai quali i mezzi siano affidati a qualsiasi titolo (es: locazione, comodato, ecc.);
- e) GTT S.p.A. e le sue controllate e/o partecipate.



Società soggetta all'attività di direzione  
e coordinamento di GTT S.p.A.

---

**CAPITOLATO**

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (R.C.A. AUTOBUS)  
A COPERTURA TOTALE DEL RISCHIO

---

### **ART. 23 FORMA TARIFFARIA**

La forma tariffaria per la copertura del rischio RCA è a tariffa “fissa no pejus” e non comporta applicazione della regola del bonus/malus , prevista applicazione di franchigia di Euro 500 per ogni sinistro giudicato passivo , premio annuale fisso.

Ai sensi dell'art. 11 bis, 2° comma Legge 990/1969 e sm.i. così come modificato dall'art. 126 del D Lgs. N. 175/1995, il contributo al Servizio Sanitario Nazionale pari al 10,5% già inglobato nel premio netto, deve essere indicato distintamente in polizza ed in quietanza, al fine di evitare che l'imposta sulle assicurazioni venga computata sul premio comprensivo del citato contributo.

### **ART. 24 SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO**

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato , l'impresa provvederà previa restituzione di quelli da sostituire. Il rilascio dei duplicati sarà gratuito ed avverrà nell'osservanza di quanto disposto di concerto tra le parti.

### **ART. 25 RISCHIO STATICO DI RIMORCHIO IDENTIFICATO**

Qualora la garanzia di Responsabilità Civile sia prestata per un rimorchio, la garanzia vale esclusivamente per i danni derivanti dal rimorchio in sosta, se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovra a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.





Società soggetta all'attività di direzione  
e coordinamento di GTT S.p.A.

---

**CAPITOLATO**

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (R.C.A. AUTOBUS)  
A COPERTURA TOTALE DEL RISCHIO

---

## **SEZIONE IV ESCLUSIONI**

### **ART. 26 ESCLUSIONI E RIVALSA**

a) Nel caso in cui al conducente venga rilevata una guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, l'Impresa rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti:

- del Contraente/Gestore del servizio,
- del conducente salvo che questi:

1. sia recidivo ovvero abbia subito provvedimenti di sospensione della abilitazione di guida.
2. abbia agito con colpa grave o altra grave violazione delle regole di perizia, diligenza e prudenza accertate con sentenza passata in giudicato;

La rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti del Contraente/Gestore del servizio è piena e comprende anche i casi di eventuale solidarietà con il conducente e/o con altri terzi responsabili.

b) Nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 98 D.Leg.vo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione, salvo quanto previsto nell'art. 2.2 a) e 2.3.

d) se al momento del sinistro il veicolo non era ancora stato sottoposto alla revisione di legge del periodo in quel momento in corso e comunque avesse superato la revisione relativa al periodo precedente;

e) Nel caso di veicolo a noleggio con conducente anche se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo è condotto da una persona diversa dal proprietario o da un suo dipendente

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della Legge, l'Impresa esercita diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza della inopponibilità di eccezioni al terzo danneggiato previste dalla citata norma, salvo quanto previsto al cpv. a) del presente articolo nei soli confronti del contraente.

Comunque, l'Impresa non esercita rivalsa sul Contraente in tutti i casi previsti dall'art. 2049 e 1228 C.C. per i danni occorsi in occasione di circolazione, salvo il caso di volontarietà o dolo del conducente nel qual caso l'impresa esercita la rivalsa direttamente su quest'ultimo.



Società soggetta all'attività di direzione  
e coordinamento di GTT S.p.A.

---

**CAPITOLATO**

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (R.C.A. AUTOBUS)  
A COPERTURA TOTALE DEL RISCHIO

---

## **SEZIONE V CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE**

### **ART. 27 PRINCIPI PER LA DETERMINAZIONE DEI PREMI ANNUALI PER GLI AUTOBUS**

Per gli autobus il premio è calcolato in rapporto al numero degli stessi ed al numero di giorni di validità della garanzia.

### **ART. 28 MESSA A PUNTO DI UN EFFICIENTE SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE DANNI PER SINISTRI DEL CONTRAENTE**

Le pratiche relative ai sinistri dovranno essere inviate ad un unico Ufficio di liquidazione della società, che dovrà essere adeguatamente strutturato e lo staff dovrà comprendere un responsabile per la gestione dei sinistri.

I rapporti tra l'Ufficio di liquidazione della società e gli uffici del Contraente saranno gestiti con l'utilizzo della numerazione di pratica stabilita dal Contraente e riportata sui rapporti trasmessi per la denuncia.

### **ART. 29 TRASMISSIONE DATI SU SUPPORTI MAGNETICI**

Ad inizio contratto, la Società trasmetterà al Contraente appositi supporti magnetici contenenti l'elenco dei numeri di targa, il numero aziendale ed il numero di polizza di assicurazione corrispondente ad ogni mezzo assicurato, che renda possibile il riversamento dei dati sul programma sinistri del Contraente.

### **ART. 30 ACCESSO DEL CONTRAENTE ALLA DOCUMENTAZIONE DEI SINISTRI E OBBLIGO DI INFORMATIVA**

Le pratiche dei sinistri, trattate dagli Uffici di liquidazione della società, dovranno essere accessibili agli addetti del Contraente con, a richiesta, fotocopiatura della documentazione contenuta nel fascicolo.

Alla fine di ogni esercizio, entro i quattro mesi successivi, la Società si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata.

Nei tre anni successivi alla scadenza dell'esercizio, a seguito di richiesta del Contraente ed entro 90 giorni dalla stessa, la Società dovrà inviare al richiedente i dati di cui sopra aggiornati.

Ogni 60 giorni la Società dovrà trasmettere al Contraente le definizioni, parziali o totali, effettuate dai suoi Uffici di liquidazione, registrate su apposito supporto magnetico del tipo indicato dal Contraente, con rispetto della impostazione tecnica che renda possibile il riversamento dei dati sul suo programma sinistri.



Società soggetta all'attività di direzione  
e coordinamento di GTT S.p.A.

---

**CAPITOLATO**

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (R.C.A. AUTOBUS)  
A COPERTURA TOTALE DEL RISCHIO

---

### **ART. 31 MODIFICHE NORMATIVE**

Eventuali modifiche di legge e regolamenti IVASS attuativi del d.lgs. 209/05 che intercorrano nel corso di contratto, verranno valutate dalle parti ed inserite nel corso della vigenza del contratto ove più favorevoli al Contraente.

### **ART. 32 DANNI DA INQUINAMENTO**

La Società deve tenere indenne l'assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo identificato (e necessarie al suo funzionamento), qualora lo stesso non si trovi in circolazione. Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo da parte delle sostanze succitate.

### **ART. 33 RICORSO TERZI**

Danni a terzi (persone, cose o animali) a seguito di incendio, esplosione e scoppio, fuoriuscita di sostanze liquide o gassose per tutti i veicoli per fatti non rientranti nell'assicurazione obbligatoria, con il limite di € 1.500.000,00 per sinistro.

La copertura è altresì estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali - dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.



Società soggetta all'attività di direzione  
e coordinamento di GTT S.p.A.

**CAPITOLATO**

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (R.C.A. AUTOBUS)  
A COPERTURA TOTALE DEL RISCHIO

## **SEZIONE VI COSTITUZIONE DEL PREMIO**

### **ART. 34 POLIZZA A LIBRO MATRICOLA SEZIONE RCA AUTOBUS E REGOLAZIONE DEL PREMIO**

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale vanno iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché in dotazione a qualsiasi titolo allo stesso Contraente. In ogni caso il libro matricola non può essere usato per conguagli di premio estranei alla movimentazione dei mezzi in entrata e in uscita. A richiesta del Contraente l'impresa è tenuta ad inviare copia delle variazioni relative alle inclusioni ed esclusioni avvenute nel corso dell'anno.

Per i veicoli inclusi nel libro matricola alla data di emissione del contratto, il Contraente dovrà versare alla firma il premio secondo l'eventuale rateazione convenuta.

Per i veicoli che venissero inclusi o esclusi in garanzia nel corso della annualità assicurativa, verrà pagato il premio previsto in polizza, corrispondente al tipo di veicolo, in ragione di 1/365 (1/366 nel caso di anno bisestile) per ogni giornata di garanzia.

La cessazione di veicoli inclusi nel libro matricola dovrà essere accompagnata dalla restituzione dei relativi certificati.

Per le inclusioni e le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno indicato.

La regolazione del premio deve essere effettuata, per ogni annualità assicurativa, entro 90 giorni dal termine del periodo assicurativo.

In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare la differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce.

In caso di diminuzione, la Società restituirà la parte di premio tassabile riscosso in più.

La differenza di premio risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro il sessantesimo giorno dall'invio dell'atto di regolazione del Contraente.

L'appendice di regolazione del premio relativa alla movimentazione (conguaglio in addebito o in accredito sulla base delle inclusioni /esclusioni di veicoli avvenuta durante l'annualità assicurativa verrà emessa entro i 90 giorni successivi alla data di scadenza della polizza, conteggiando l'importo da conguagliare, in addebito o accredito, sulla base del " Premio per veicolo" preventivamente fissato (all'atto della stipulazione del contratto).

Per spese dirette si intendono tutte le spese sostenute dalla Compagnia ed allocate per ogni sinistro (con esclusione dei costi gestionali fissi).



Società soggetta all'attività di direzione  
e coordinamento di GTT S.p.A.

---

**CAPITOLATO**

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (R.C.A. AUTOBUS)  
A COPERTURA TOTALE DEL RISCHIO

---

## **SEZIONE VII NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO**

### **ART. 35 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI**

Le denunce saranno effettuate dagli uffici del Contraente con la semplice trasmissione dei rapporti interni del personale, appositamente numerati con sequenza numerica stabilita dal Contraente stesso.

La trasmissione dei rapporti interni potrà avvenire, a richiesta del Contraente, a mezzo di posta elettronica.

Relativamente alla gestione dei sinistri del presente contratto, le denunce e tutta la successiva corrispondenza e documentazione verrà tenuta direttamente dalla contraente.

Le denunce dei sinistri potranno essere effettuate dagli uffici del Contraente senza alcun vincolo di termine che non sia quello della prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

### **ART. 36 GESTIONE DELLE VERTENZE CIVILI E TUTELA PENALE**

La Società assume, ai sensi dell'art. 1917 C.C., a nome dell'assicurato fino a quando ne ha interesse, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze civili in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

La Società si impegna, a richiesta dell'assicurato, ad assumere la gestione dell'eventuale azione riconvenzionale nel giudizio promosso dalla controparte e a comunicare al Contraente la definizione extragiudiziale o giudiziale della vertenza.

La Società ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti o degli amministratori, dirigenti o dipendenti del Contraente che siano interessati dal procedimento penale conseguente al sinistro, sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di Cassazione qualora sia ritenuto necessario e opportuno dal difensore, anche se i danneggiati sono già stati tacitati in sede civile.

La Società riconosce per la difesa delle persone interessate al procedimento penale conseguente al sinistro, i legali di fiducia del Contraente.

La Società non risponde di multe o ammende, ex art. 12 d.lgs. n. 209/2005, né delle spese di giustizia penale.

### **ART. 37 RENDICONTAZIONE SINISTRI**

La Società si obbliga a fornire alla Contraente, alle scadenze del 31.05 e del 31.11 di ogni anno, il dettaglio dei sinistri così impostato:

- elencazione dei sinistri denunciati;
- sinistri riservati, con indicazione dell'importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso;
- sinistri liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- sinistri senza seguito.



Società soggetta all'attività di direzione  
e coordinamento di GTT S.p.A.

---

**CAPITOLATO**

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (R.C.A. AUTOBUS)  
A COPERTURA TOTALE DEL RISCHIO

---

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato, indicazione dei mezzi danneggiati e relativa targa di immatricolazione, tipologia dell'evento e data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d'accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.

Gli obblighi precedentemente descritti permangono anche successivamente alla definitiva cadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del Contraente, anche per il tramite del broker, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.



Società soggetta all'attività di direzione  
e coordinamento di GTT S.p.A.

---

**CAPITOLATO**

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (R.C.A. AUTOBUS)  
A COPERTURA TOTALE DEL RISCHIO

---

## **SEZIONE VII CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE**

- A) Possibilità di sospensione di alcuni mezzi (causa manutenzione) con normale conteggio in sede di regolazione premio sul libro matricola (esclusione/inclusione).
- B) Deroga per quanto previsto dall'articolo delle CGA (autobus a noleggio con conducente) l'assicurazione deve valere anche se alla guida del veicolo si trovi un conducente che non sia dipendente della ditta assicurata, ma di altre ditte esterne ad essa consociate e/o contrattualmente collocate, nonché i lavoratori dipendenti con contratto a termine o altre tipologie contrattuali per lavoro temporaneo consentite dalla legge, titolari, soci e collaboratori familiari di imprese titolari delle relative autorizzazioni, inoltre dipendenti della nostra controllante GTT S.p.A.
- C) Formalizzazione e/o accordo relativamente al rimborso del fermo tecnico pari a € 350,00= al giorno per sinistro (procedura CID).

L'Impresa

Il Contraente

---

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni degli articoli sotto specificati delle Norme e Condizioni della presente polizza:

### **Condizioni generali di Assicurazione**

Art. 1 – Durata del contratto

Art. 12 – Foro competente – elezione di domicilio

Art. 13 – Interpretazione del contratto

Art. 16 – Coassicurazione e delega



Società soggetta all'attività di direzione  
e coordinamento di GTT S.p.A.

---

**CAPITOLATO**

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (R.C.A. AUTOBUS)  
A COPERTURA TOTALE DEL RISCHIO

---

## **Condizioni che regolano l'assicurazione Responsabilità Civile Auto**

Art. 20 – Profilo specifico del rischio

Art. 21 – Sovraccarico

### **Esclusioni**

Art. 26 – Esclusioni e Rivalsa

### **Condizioni speciali di assicurazione**

Art. 30 – Accesso del Contraente alla Documentazione dei Sinistri e Obbligo di Informativa

Art. 32 – Danni da inquinamento

Art. 33 – Ricorso Terzi

### **Norme operanti in caso di sinistro**

Art. 36 – Gestione delle vertenze Civili e tutela penale

### **Condizioni particolari di assicurazione**

Lettere A) – B) – C)

IL CONTRAENTE

(Timbro e firma)

  

---